

DEC/VIA/1854



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1993 n.1464 di rinnovo della composizione della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di impianto di detossificazione di rifiuti contaminati da mercurio da realizzarsi nel Comune di S.Pietro Mosezzo (NO), località Cascina Torre, presentato in data 26 giugno 1992 da Decoman S.r.l. con sede in San Pietro Mosezzo (NO) Via Briandate, 39;

VISTE la documentazione e le integrazioni pervenute in data 19 ottobre 1992, 13 novembre 1992 e 2 dicembre 1992;

CONSIDERATO che, con riferimento alle perplessità avanzate dalla Regione Piemonte nel parere del 6 ottobre 1992 circa l'applicabilità della procedura V.I.A., il progetto proposto è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 in quanto:

- l'espressione "impianti di eliminazione" introdotta dal DPCM 377/88, facendo riferimento alla versione in lingua francese della Direttiva CEE n. 337/85, deve intendersi nella accezione più propria di "smaltimento", così come definito dalla normativa italiana in materia, e cioè dall'art. 1 del DPR 915 del 10 settembre 1982, e quindi comprendente in particolare le fasi del "trattamento", che

secondo la medesima normativa, va inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei rifiuti;

- il termine "eliminazione" e la esemplificazione "mediante incenerimento, trattamento chimico e stoccaggio a terra" inoltre non comprende in modo esaustivo tutte le modalità di trattamento, caratterizzate da una continua evoluzione tecnologica, e per giunta tale limitazione non sarebbe conforme allo spirito delle determinazioni espresse dal Comitato Scientifico di cui all'art. 11 della legge 349/86, citato nelle premesse al medesimo DPCM: l'applicazione della citata procedura deve intendersi pertanto estesa a tutti gli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi sottoposti a tal fine a qualsiasi tipo di "trattamento", anche se il residuo comunque trattato è destinato al successivo stoccaggio definitivo in apposita discarica ovvero, stante la normativa vigente, al successivo inserimento in altro ciclo produttivo o commerciale;

VISTO il parere formulato in data 31 marzo 1993 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Decoman S.r.l.;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:
preso atto che:

- la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante un impianto di detossificazione di rifiuti solidi contenenti mercurio con recupero di questo; l'impianto, già costruito e gestito per due anni come pilota, è ubicato in un locale chiuso separato dentro un capannone situato all'interno della proprietà dello stabilimento Decoman nell'area industriale di S. Pietro Mosezzo; nel capannone viene gestita l'eliminazione di PCB da oli di trasformatore; la capacità massima di carico è di 3,5 t per carica (giornaliera); i materiali da detossificare sono stoccati nel capannone medesimo fino a concorrenza di 35 t;
- l'impianto proposto è finalizzato alla detossificazione di rifiuti solidi contaminati da mercurio mediante estrazione di questo attraverso un processo di volatilizzazione e successiva condensazione; i rifiuti sono per lo più costituiti da lampade a vapori metallici (a vapori di mercurio e/o a vapori di sodio); orientativamente per le lampade a vapori di mercurio il contenuto di mercurio varia da 240 a 400 mg/kg mentre per le lampade a vapori di sodio è compreso tra 290 e 420 mg/kg; con tali tenori di mercurio, i rifiuti sono classificati come tossici e nocivi in base alla normativa vigente (tab. 1,1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984);



Il Ministro dell' Ambiente

- il mercurio recuperato per condensazione viene ottenuto con un grado di purezza tale da poter essere commercializzato;
- relativamente alla tipologia dei rifiuti che potranno essere conferiti a questo particolare impianto, una categoria è sicuramente individuata in lampade a vapori metallici (mercurio o sodio);
- in futuro l'impianto potrà trattare altri tipi di rifiuti prevalentemente inorganici contaminati sempre da mercurio allo stato elementare (metallico);
- al termine del trattamento termico, dal reattore verranno scaricati, come prodotto detossificato, i materiali che avranno all'incirca lo stesso volume dei materiali di partenza; i rifiuti, dopo essere stati analizzati per la determinazione quantitativa dei vari elementi metallici presenti sia sul rifiuto "tal quale" che nell'eluato del test di cessione esplicito, potranno essere destinati alle discariche compatibili autorizzate (2B o 2C);
- il proponente ha dato inizio agli studi dal gennaio '91 e sono state realizzate due campagne di sperimentazione sotto il controllo della Provincia di Novara e della USSL n.51 di Novara, con parere favorevole con prescrizioni del Comitato Tecnico Regionale trasmesso con nota del 9 novembre 1992;

valutato che:

- relativamente agli aspetti programmatici non si ravvisano elementi di contrasto con gli atti di programmazione esistenti;
- relativamente agli aspetti progettuali, tenendo presente che il progetto dell'impianto di trattamento è realizzato all'interno di un capannone già esistente, sulla base delle discussioni e degli approfondimenti svolti, le scelte operate dal proponente per quanto riguarda gli accorgimenti progettuali, i criteri procedurali e gestionali possono ritenersi sufficientemente esaminati, pur se si rende necessaria la formulazione di alcune prescrizioni, soprattutto di carattere gestionale;
- relativamente agli aspetti ambientali:
 - per quanto riguarda l'atmosfera, sulla base delle garanzie offerte dalle scelte progettuali e dalle stime effettuate, si può affermare che l'impatto prevedibile è contenuto e rientra ampiamente entro limiti e valori guida applicabili al caso in esame; al fine di garantire il rispetto di tali limiti e delle condizioni operative previste, è opportuno prescrivere modalità di controllo delle emissioni e delle concentrazioni di inquinanti nell'ambiente;

- per quanto riguarda l'impatto sulla falda, pur trattandosi (viste le caratteristiche dell'impianto) di un'ipotesi remota, il sistema di impermeabilizzazione dell'impianto è tale da garantire, con ragionevole sicurezza, l'assenza di rilasci significativi; in ogni caso un programma di sorveglianza e di eventuali interventi correttivi sembra offrire tutte le necessarie garanzie;
- per quanto riguarda gli impatti sul territorio e sulla salute umana, essi risultano contenuti, anche tenendo conto della destinazione dell'area e del fatto che l'impianto sarà realizzato all'interno di un fabbricato già esistente; al fine di contenere le conseguenze di eventi incidentali, per quanto improbabili, si ritiene opportuno prevedere un piano di intervento per tali situazioni;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTO il parere espresso dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n.5-18978 del 6 ottobre 1992, con cui la Regione fa proprie le osservazioni fatte pervenire dagli enti locali competenti e dalla U.S.L. interessata, e con cui si ritengono indefettibili, per l'attivazione dell'impianto, le seguenti condizioni:

- 1 - la verifica del complesso dei risultati delle prove sperimentali;
- 2 - la definizione dei criteri di accettazione dei rifiuti con riferimento, in particolare, all'omologazione preliminare;
- 3 - la precisazione della destinazione finale dei rifiuti trattati e del mercurio recuperato;
- 4 - l'assunzione di cautele rigorose durante le attività manuali di travaso dei rifiuti dai fusti ai contenitori metallici e da questi ai recipienti di carica per evitare sversamenti e problemi agli operatori;
- 5 - la realizzazione di un'adeguata impermeabilizzazione su tutte le aree interessate dal ciclo di trattamento;
- 6 - il chiarimento sull'effettiva ubicazione della tettoia e dei pozzetti di raccolta delle acque di lavaggio nell'area destinata alle operazioni di carico e scarico con la precisazione della destinazione delle acque raccolte;
- 7 - l'allocazione delle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti da trattare e del mercurio recuperato, all'interno del capannone;
- 8 - la chiusura a tenuta dei contenitori metallici di capacità 1 mc, adibiti allo stoccaggio dei rifiuti da trattare;

44
110



Il Ministro dell'Ambiente

- 9 - la tutela dai possibili inquinanti del pozzo del Consorzio Industriale Cascinino destinato a diventare entro breve tempo di proprietà comunale;
- 10 - l'allocazione dello stoccaggio del materiale utilizzato, sia prima che dopo il trattamento, alla distanza minima di 200 m dal pozzo e in ogni caso non in prossimità del muro di cinta;
- 11 - l'installazione di un sistema di controllo della falda freatica, mediante piezometri ubicati a monte e a valle del sito in funzione dell'andamento delle linee di flusso delle falde stesse, allo scopo di accertare l'eventuale rilascio di sostanze inquinanti che potrebbero interessare le falde più profonde captate ad uso potabile;
- 12 - la schermatura del sito con quinta verde per contenere l'impatto visuale derivante dall'area industriale nel suo insieme;
- 13 - la definizione in dettaglio delle metodologie di verifica della salute all'interno dell'ambiente di lavoro (ad esempio monitoraggio dei livelli di mercurio, norme di prevenzione legate alla fase del ciclo di trattamento, programmazione delle visite mediche alle quali sottoporre gli operatori), fatte salve eventuali prescrizioni in materia di igiene e sicurezza che potranno essere formulate in sede di domanda ex art. 48 del D.P.R. n.303/1956;
- 14 - la più efficiente possibile captazione ed aspirazione dei flussi d'aria dell'area di preparazione di carico del trituratore durante la fase di svuotamento del reattore a fine ciclo, al fine di minimizzare i livelli di mercurio in ambiente di lavoro e conseguentemente l'emissione in atmosfera dal camino di ventilazione dei locali;
- 15 - l'efficiente trattamento dei flussi d'aria evidenziati al punto precedente, con comunicazione del dimensionamento del sistema di abbattimento previsto, delle caratteristiche dell'effluente dopo trattamento e dell'eventuale punto di emissione in atmosfera di tale effluente qualora si decidesse di non riimmetterlo in ambiente di lavoro;
- 16 - l'emanazione delle opportune linee di indirizzo da parte del Ministero dell'Ambiente, per la formalizzazione degli accordi interregionali, ai fini dell'utilizzo dell'impianto a livello sovraregionale;

a seguito della seconda fase della sperimentazione dell'impianto pilota di detossificazione, il Comitato tecnico regionale ha espresso il seguente parere, trasmesso dalla Regione Piemonte con nota del 9 novembre 1992:

- i risultati della seconda fase delle prove sperimentali confermano quelli raggiunti nel corso della prima sperimentazione e, conseguentemente, si esprime un parere in linea di massima

- favorevole in merito al trattamento di detossificazione di cui trattasi;
- considerata la tipologia del materiale e le modalità di trattamento si sottolinea la necessità che lo stesso debba avvenire in presenza di controlli ambientali e di carattere igienico - sanitario;
 - il parere definitivo sarà formulato sulla base della relazione finale della ditta nonché delle risultanze dei controlli effettuati dalla Provincia e dall'U.S.S.L.;

a proposito del citato parere regionale si osserva che:

- le condizioni di cui ai punti 1,5,6,7,14 e 15 sono da ritenersi superate in base alla documentazione fornita nel prosieguo dell'istruttoria e le rimanenti sono coperte dalle prescrizioni previste dal parere o sono istituzionalmente oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte alla tutela della salute dei lavoratori;
- per conferma di quanto osservato nella prima serie di prove, le prove sperimentali del secondo anno hanno confermato tenori di mercurio residuo di 1-3 ppm nel rifiuto da avviare a discarica;
- l'impermeabilizzazione dell'area è già adeguata;
- la distribuzione dell'impianto, dell'area di carico e scarico, come anche delle aree per il deposito di carica prodotti e del sistema drenante sono state precisate;
- il sistema di captazione e trattamento dell'aria dei locali è stato anch'esso sufficientemente descritto dal proponente;

VISTA la nota pervenuta in data 27 gennaio 1994 da parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in cui si esprime parere favorevole all'intervento;

PRESO ATTO CHE non sono pervenute osservazioni da parte di privati cittadini o di associazioni nei termini di cui al comma 9, art. 6 della Legge 349/86; osservazioni sono state formulate da alcuni enti (USL 51, Provincia di Novara, Corpo Forestale dello Stato), nell'ambito della Conferenza regionale ai sensi dell'art. 3 bis della legge 441/87 e sono state trasmesse, trattate e considerate nel parere della Regione;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;



Il Ministro dell'Ambiente

ESPRIME

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo ad un "impianto di detossificazione di rifiuti contaminati da mercurio" da realizzarsi in località Cascina Torre (NO) a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) prima del rilascio della licenza di esercizio la Società proponente dovrà presentare alla Regione Piemonte un manuale organico, al cui rispetto dovrà essere tenuto, contenente:

- le procedure di certificazione, analisi, accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso e in uscita; dovrà inoltre essere prevista la registrazione di tutte le operazioni effettuate e la conservazione per almeno un anno di campioni adeguati dei rifiuti prima e dopo il trattamento, da utilizzare per eventuali successive analisi;
- la definizione del sistema di autocontrollo (organizzazione, linee di responsabilità, prassi amministrative, controlli analitici, laboratorio analitico, registrazione e documentazione sulle operazioni e sulla provenienza e destino dei rifiuti trattati e del mercurio recuperato) che il proponente intende adottare;
- i programmi per la qualificazione e la formazione del personale tecnico addetto all'impianto in questione; detti programmi di addestramento dovranno comprendere un piano di sicurezza, completo delle modalità di decontaminazione all'interno ed all'esterno dei locali, ed un piano di interventi di emergenza;
- la definizione in dettaglio della metodologia di verifica delle condizioni di salubrità all'interno dell'ambiente di lavoro, fatte salve le prescrizioni in materia di igiene e sicurezza che saranno prescritte in sede di autorizzazione;

b) il laboratorio dovrà essere dotato delle attrezzature necessarie ad eseguire tutte le determinazioni analitiche previste per la verifica delle emissioni e di ogni altra dotazione strumentale che possa essere richiesta dagli organi di controllo, per la caratterizzazione delle sostanze presenti nei rifiuti da stoccare, trattare o conferire a discarica; in particolare:

- per ogni lotto di rifiuti da avviare a discarica dovranno essere determinati i metalli pesanti previsti nella tabella 1.1 della deliberazione 27 luglio 1984, sia sul rifiuto tal quale che sull'eluato;
- i risultati analitici dovranno essere inseriti come allegato al registro di carico e scarico;

- c) dovrà essere esercitato per tutta la durata dell'attività dell'impianto e per un congruo periodo successivo alla sua chiusura (5 anni) un programma di sorveglianza ambientale; in particolare:
- per i primi due anni di attività, con cadenza almeno semestrale, dovranno essere effettuati dei controlli su campioni di terreno prelevati nell'area attorno all'impianto al fine di accertare l'eventuale variazione della concentrazione del mercurio e di altri eventuali metalli;
 - tali controlli (frequenza, punti e modalità di prelievo ed analisi), dovranno essere concordati con gli organi di controllo locali, tenendo presenti i punti di prelievo precedentemente selezionati;
 - dovrà essere istituito un sistema di controllo piezometrico della falda freatica a monte e a valle del sito allo scopo di accertare la direzione di falda e di effettuare almeno annualmente una analisi degli ioni metallici nelle acque profonde per verificare l'eventuale presenza di contaminazioni;
- d) in una prima fase di esercizio (1-2 anni), con una periodicità trimestrale o semestrale, da precisare in sede di autorizzazione finale da parte della Regione, verranno eseguiti controlli secondo le seguenti modalità:
- nell'aria, all'interno dei locali, per la determinazione di polveri, mercurio ed altri eventuali metalli;
 - nelle emissioni dal camino (a valle del filtro a carbone attivo dell'impianto), per la determinazione del mercurio ed eventuali altre sostanze inquinanti; vista la particolarità di questo tipo di emissione (non costante nel tempo), è opportuno che in fase di rilascio dell'autorizzazione vengano definite le relative modalità di controllo;
 - nell'acqua utilizzata per il sistema di pompaggio, per la determinazione del mercurio e dei suoi composti;
- in sede autorizzativa, inoltre, saranno definite le modalità di controllo a cui dovrà essere sottoposto l'impianto nella successiva fase di esercizio;
- e) i piani di monitoraggio di cui ai punti precedenti dovranno comunque essere concordati con la Regione ed i competenti organi di controllo; i risultati delle rilevazioni dovranno essere mantenuti a disposizione del Ministero dell'Ambiente e delle autorità pubbliche ed essere, comunque, inviati almeno annualmente alle autorità competenti;
- f) dovrà essere condotta, almeno biennialmente, una prova idraulica sul reattore ad una pressione 1,5 volte la pressione nominale



Il Ministro dell'Ambiente

corrispondente allo spessore di progetto, eventualmente sostituita da misure di emissione acustica sotto pressione d'aria e/o di tenuta con misuratore di fughe;

- g) deve essere garantito il rispetto di quanto stabilito dal DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; si prescrive altresì, ad impianto funzionante, una campagna specifica per la verifica di tali livelli oltre che nell'ambiente di lavoro, alla recinzione dello stabilimento ed in adiacenza alle abitazioni circostanti;
- h) deve essere assicurata la chiusura a tenuta dei contenitori metallici adibiti allo stoccaggio dei rifiuti da trattare; lo stoccaggio del materiale utilizzato, sia prima che dopo il trattamento, dovrà essere ubicato alla distanza minima di 200 m dal pozzo del Consorzio Industriale Cascimino ed in ogni caso non in prossimità del muro di cinta;
- i) deve essere realizzata una schermatura dell'impianto con quinta arborea per attenuare l'impatto visivo;

D I S P O N E

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n.361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n.441, il proponente trasmetta alla Regione Piemonte, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonchè secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla Decoman s.r.l. ed alla Regione Piemonte, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 31 MAR 1988

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

15/110

M